

Data stampa: **5.5.2026** Ore: **09.57**Utente: **DOMINICI ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**

BANCA DATI EUTEKNE

Cass. 22.4.2026 n. 10723**ORDINANZA**

sul ricorso n. 16843/2025 r.g. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici legalmente domicilia, in [omissis].

- ricorrente -

contro

Alfa s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [omissis], congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. [omissis], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1192 del 2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.4.2026 dal Consigliere dott. [omissis];

FATTI DI CAUSA

1. La società Alfa s.r.l. (Alfa), in liquidazione volontaria dal 18.11.2020, con capitale sociale sottoscritto per l'80% da G.V., dopo aver ricevuto la notifica dell'istanza di liquidazione giudiziale presentata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Bari il 12.6.2023, presentava successivamente, il 2.10.2023, ricorso per l'ammissione alla procedura di accesso agli strumenti di regolazione della crisi ex articoli 37, comma 1, 40 e 44 CCII, riservandosi di presentare l'ulteriore documentazione.

L'1.12.2023 la società proponeva ricorso ex articoli 40 e 84, comma 4, CCII, per l'ammissione al concordato preventivo in liquidazione e, con pec del 4.12.2023, trasmetteva all'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Bari, la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII.

2. In data 28.10.2024 i commissari giudiziali comunicavano, ai sensi dell'art. 104 CCII, il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, fissando la data iniziale (13.1.2025) e quella finale (12.2.2025) per l'espressione dei voti.

3. Il 26.2.2025 la direzione provinciale di Bari, acquisito il parere vincolante della direzione regionale Puglia, comunicava agli organi della procedura il proprio voto contrario «relativamente alla parte di credito erariale non soddisfatto integralmente e oggetto di falcidia».

4. A seguito di mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 109, comma 1, CCII, la Alfa, in data 7.3.2025, depositava l'istanza per l'omologazione del concordato

preventivo, ai sensi dell'art. 88, comma 3, CCII, osservando che il mancato raggiungimento delle maggioranze era riconducibile al voto contrario espresso dal creditore fiscale all'Agenzia delle entrate (classe IV) e del creditore previdenziale Inps (classe III).

5. Con decreto del 10.3.2025 il tribunale fissava l'udienza ex art. 48 CCII per provvedere sulla proposta.

6. Con memoria del 4.4.2025 si costituiva l'amministrazione proponendo opposizione avverso l'istanza di omologa, in assenza della «meritevolezza della proponente, in quanto la V., quale amministratrice e socia della Alfa, negli anni antecedenti la crisi aziendale, aveva proceduto ad un'attività distrattiva dell'attivo societario, autoliquidandosi ingenti compensi da 2017 al 2021, senza alcuna predeterminazione dei criteri di liquidazione.

Inoltre, ad avviso dell'Agenzia, la società aveva violato, «in modo sistematico e deliberato», gli obblighi tributari a partire dal 2014.

7. Il tribunale di Bari, con la sentenza n. 125/2025, depositata il 7.5.2025, rigettava l'opposizione, in quanto l'unica valutazione spettante al tribunale riguardava la convenienza per i creditori del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

8. Avverso la sentenza di omologa proponeva reclamo ex art. 51 CCII la direzione provinciale di Bari, deducendo che il tribunale aveva omissso di valutare che:

1) la condotta distrattiva era stata posta in essere da G.V., quale amministratrice nonché socia della Alfa;

2) la reiterata e sistematica violazione degli obblighi tributari da parte della Alfa a far data 2014.

9. La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1192/2025, rigettava il reclamo.

9.1. Quanto al merito, la Corte territoriale reputava che «le condotte, distrattive ovvero violative degli obblighi tributari, attribuite alla V., non incidono, compromettendola, sulla convenienza economica della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria».

Per la Corte di merito «La proposta concordataria è più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale soprattutto per le seguenti due ragioni:

1. La maggiore tempestività del soddisfacimento dei creditori;

2. La disponibilità di finanza di euro 1.300.000,00».

Si trattava di un apporto esterno idoneo a coprire integralmente il fabbisogno concordatario, stimato dal debitore in misura di euro 1.300.000,00. Tra l'altro, sussisteva la capacità finanziaria della V. e di suo figlio D.D., come emergeva dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2022 e 2023.

Inoltre, la stessa V., a garanzia degli impegni assunti, aveva messo a disposizione beni personali, mobili ed immobili, rappresentati da un'opera d'arte e un terreno edificabile del valore di euro 490.000,00.

Ulteriori ragioni di convenienza della soluzione concordataria erano ritenute quanto a minori costi per l'esecuzione del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria, certezza dell'ammontare e delle tempistiche di pagamento dei creditori, soddisfacimento, seppure in misura percentuale, di tutti i creditori.

Tutte le classi dei creditori avrebbero invero incassato la percentuale pari al 20% delle relative pretese creditorie, «rispetto alla certezza di rimanere assolutamente incapianti nell'alternativa ipotesi liquidatoria che, invece, richiederebbe lo stralcio dei creditori privilegiati». L'attivo rinvenibile in sede di via stragiudiziale - secondo i giudici - sarebbe solo di euro 89.249,21, a fronte di un passivo di euro 5.936.166,06.

10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate.

11. Ha resistito con controricorso la società Alfa s.r.l. (Alfa).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia su uno dei motivi di reclamo-meritevolezza della proponente il concordato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

Ad avviso della ricorrente, la Corte d'appello avrebbe respinto il reclamo dell'amministrazione in ragione della maggiore convenienza della proposta transattiva rispetto all'alternativa liquidatoria, omettendo di valutare del tutto i motivi di opposizione articolati dall'agenzia, «relativi ai comportamenti decettivi, distrattivi e depauperativi evidenziati sin dall'espressione di voto sfavorevole al piano e alla proposta concordataria».

A prescindere dalla risposta fornita dalla Corte d'appello, la questione sottoposta era in realtà diversa, ossia che «potesse omologarsi la proposta di concordato preventivo avanzata da un soggetto che aveva dato causa da sé, tra il 2017 e il 2021, alla pesante crisi aziendale ponendo in essere comportamenti distrattivi di valore economico determinante (euro 830.299,14) e omettendo di versare le imposte dovute (euro 3.504.003,77) [...]».

La Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciare sul profilo della meritevolezza della proponente. 2. Il motivo è infondato.

2.1. In realtà, come riportato dalla stessa ricorrente nel motivo di ricorso, la Corte d'appello ha respinto espressamente il reclamo quanto alla mancanza di meritevolezza della società Alfa, in ragione delle attività distrattive poste in essere dall'amministratrice nel corso degli anni.

Si legge, infatti, nella sentenza della Corte territoriale che l'Agenzia aveva contestato espressamente le condotte distrattive poste in essere da G.V., quale amministratrice nonché socia della Alfa, nonché la reiterata e sistematica violazione degli obblighi tributari da parte di Alfa.

La Corte di merito, a sua volta, ha rigettato la doglianza reputando che «le condotte, distrattive ovvero violative degli obblighi tributari, attribuite alla V. non incidono, compromettendola, sulla convenienza economica della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria».

È stata data, dunque, corretta ed assorbente rilevanza alla convenienza, non avendo comportato gli elementi della fattispecie penale alcuna decettività o deficit informativo, qui riportato in modo specifico.

3. Con il secondo motivo si lamenta la «violazione e falsa applicazione dell'art. 88, comma 3, e dell'art. 112 DLgs. 14/2019 nonché del diritto UE (sul giudizio di meritevolezza del proponente), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Per la ricorrente, ove si reputi il primo motivo infondato, per essere stato implicitamente respinto dalla Corte territoriale, tuttavia quest'ultima non avrebbe tenuto conto della ratio dell'istituto del concordato preventivo, che è quella di preservare la continuità aziendale di imprese in crisi a causa di fattori esogeni, «indipendenti dalla volontà dell'imprenditore».

Nella specie, invece, la crisi societaria si sarebbe verificata, non per eventi straordinari ed esterni, ma per «una condotta protrattasi nel tempo, caratterizzata da reiterate e volontarie violazioni degli obblighi tributari e contributivi».

L'utilizzo della procedura concorsuale sarebbe risultato «meramente strumentale all'abbattimento dell'esposizione debitoria verso l'erario, senza un effettivo progetto di risanamento aziendale, configurandosi così un uso distorto dell'istituto in violazione della sua

funzione teleologica»; in tal modo determinandosi «una concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici virtuosi, oltre a pregiudicare l'equilibrio della finanza pubblica e a eludere il principio costituzionale della capacità contributiva».

Vi sarebbe stata nel corso degli anni «la sistematica elusione degli obblighi fiscali».

Per la ricorrente, dunque, «pur senza formulare un giudizio di riprovazione morale», deve però rimarcarsi «l'incompatibilità di una siffatta condotta societaria con i presupposti di meritevolezza implicitamente richiesti dall'ordinamento per l'accesso alle misure di regolazione della crisi».

Nella specie, il dissesto sarebbe il risultato «di una strategia imprenditoriale consapevolmente improntata al mancato assolvimento degli obblighi fiscali».

La Corte d'appello avrebbe errato nel soffermarsi esclusivamente sul profilo della convenienza economica dell'offerta concordataria per i creditori, in quanto, in realtà, in coerenza con i principi della direttiva UE 2019/1023, si sarebbe imposto invece «un sindacato sostanziale sulla legittimità e serietà del piano, verificando anche la reversibilità dello stato di crisi».

Ad avviso della ricorrente, la continuità aziendale, meritevole di tutela, dovrebbe ritenersi «soltanto quella riferibile a imprese sane e onestamente gestite», ma non certo «a realtà che abbiano costruito il proprio modello economico su pratiche abusive o fiscalmente fraudolente». In tali ipotesi, l'accordo non potrebbe ritenersi giuridicamente tutelabile.

Inoltre, si richiama la sentenza della Corte di giustizia del 16.3.2017, causa C-493/15, con cui si è chiarito che il diritto dell'Unione non osta a che i debiti Iva siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, che prevede una procedura di esdebitazione. Ciò in quanto le condizioni elencate dall'art. 142, primo comma, L. fall. «sembrano quindi riguardare, essenzialmente, la probità e la realtà del debitore, ed essere pertanto idonea a riservare il beneficio della procedura di esdebitazione debitore in buona fede».

4. Il motivo è infondato.

4.1. Trova applicazione, nella specie, l'art. 88 CCII, come modificato dal DLgs. n. 136 del 2024, in vigore dal 28.9.2024, il quale prevede, all'art. 56, comma 4, che «salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizione negoziale, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 40 del DLgs. n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché nei procedimenti di esdebitazione DPR medesimo DLgs. n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperte successivamente».

Con la precisazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 29.11.2024, n. 178, convertito in legge 23.1.2025, n. 4, a mente del quale, come norma di interpretazione autentica, «l'art. 56, comma 4, del DLgs. 13.9.2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso DLgs. n. 136 del 2024 alle composizione negoziale, i procedimenti di cui all'art. 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al DLgs. 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del DLgs. n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati».

Nella specie, il ricorso per concordato preventivo è stato presentato il 2.10.2023, peraltro preceduto dall'istanza di liquidazione giudiziale proposta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari del 12.6.2023, sicché trattasi di procedura pendente, non essendo

ancora intervenuto il provvedimento di omologazione.

5. Trova, dunque, applicazione l'art. 88 CCII, nel testo *ratione temporis* vigente, per il quale il legislatore ha previsto, in caso di «cram down» fiscale, esclusivamente il controllo, da parte del tribunale, della convenienza dell'offerta presentata ai creditori rispetto al soddisfacimento previsto per gli stessi in caso di alternativa liquidazione giudiziale (art. 88, comma 3, CCII «[n]el concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale»).

6. Ciò che rileva, per il legislatore nazionale, dunque, è la convenienza della proposta concordataria rispetto alla alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale; in linea, peraltro, con il trend normativo che, proprio in materia di concordato preventivo, ha rappresentato un progressivo allontanamento dalla verifica della meritevolezza in capo al debitore richiedente l'ammissione al concordato (il vecchio art. 160 L. fall., prima del DLgs. n. 5 del 2006 e, ovviamente, prima del DLgs. n. 169 del 2007, consentiva l'accesso al concordato preventivo soltanto al debitore meritevole che, infatti, doveva aver «tenuto una regolare contabilità per la stessa durata» [almeno un biennio] e, inoltre, non doveva essere stato «condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria del commercio»).

Tali presupposti sono venuti meno già con il DLgs. n. 5 del 2006.

7. Nella stessa direzione milita l'interpretazione giurisprudenziale consolidatasi in materia di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 L. fall., laddove si reputa sufficiente, per evitare il provvedimento di revoca, che il debitore, che pure in passato ha compiuto condotte distrattive, comunichi le stesse ai creditori con il piano di concordato preventivo, disvelandone integralmente la portata (Cass., n. 36401 del 2023; Cass., n. 22666 del 2021; per il superamento della meritevolezza vedi Cass. n. 13817 del 2011 e Cass. n. 16808 del 2019) ed elidendo così la loro decettività.

8. Nella specie, dunque, la Corte d'appello ha compiuto un giudizio pienamente meritale, nel valutare la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, avendo ravvisato due ragioni fondanti:

- 1) La maggiore tempestività del soddisfacimento dei creditori;
- 2) la disponibilità di finanza esterna per euro 1.300.000,00, con cui coprire l'intero fabbisogno concordatario.

Ulteriori ragioni di convenienza sono state rinvenute - come premesso - nei minori costi per l'esecuzione del piano concordatario rispetto a quelli ipotizzabili in caso di liquidatore giudiziale, nella certezza dell'ammontare e delle tempistiche di pagamento dei creditori e nel soddisfacimento, seppure in misura percentuale, di tutti i creditori.

Ogni classe, in questo modo e ad esclusione di quella dei creditori postergati, avrebbe incassato una percentuale pari al 20% delle relative pretese creditorie, «rispetto alla certezza di rimanere assolutamente incapiente nell'alternativa ipotesi liquidatoria che, invece, richiederebbe lo stralcio dei creditori privilegiati».

Ed infatti, dalla relazione del professionista ex art. 87 e 88 CCII, emergeva che «l'attivo

complessivamente rinvenibile, in sede di liquidatore giudiziale, è di euro 89.249,21 a fronte di un passivo di euro 5.936.166,06», con il possibile soddisfacimento, nella misura del 56%, delle sole spese prededucibili, stimata in complessivi euro 159.545,50, con esclusione del pagamento, anche parziale, dei creditori privilegiati e chirografari.

Peraltro, la Corte d'appello ha anche richiamato il provvedimento del tribunale, per cui la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale derivava anche dai «costi per esperire eventuali azioni risarcitorie in danno dell'amministratrice».

9. Del resto, in materia di accordi di ristrutturazione l'art. 63 CCII, con lo specifico riferimento alla transazione su crediti tributari e contributivi, nella versione successiva alla DLgs. n. 136 del 2024, prevede, tra le ipotesi ostative, anche talune specifiche condotte del debitore, tra cui quelle simulatorie o fraudolente.

Un'analogia disposizione non è stata prevista nell'ambito della transazione fiscale relativa al concordato preventivo.

10. Non vale neppure invocare la disciplina comunitaria, e segnatamente quanto previsto dalla direttiva UE 1023/2019.

Infatti, si chiarisce già al «primo considerando» che deve distinguersi tra le procedure concorsuali dedicate agli imprenditori sani per la prosecuzione dell'attività, e quelle dirette ad ottenere l'esdebitazione, ad appannaggio degli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati.

10.1. Nel primo caso la direttiva mira a rimuovere gli ostacoli «garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare».

10.2. Nel secondo, la medesima direttiva mira a consentire «agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo».

11. Tra l'altro, al «considerando 49» si fa riferimento proprio alla «convenienza» che deve caratterizzare i piani di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nessun riferimento si rinviene, invece, in ordine alla meritevolezza dell'imprenditore, con specifico riguardo ai piani di ristrutturazione.

11.1. Solo con riferimento alla esdebitazione il «considerando n. 78» si occupa della meritevolezza, nel senso che l'esdebitazione dopo un periodo di tempo non è sempre appropriata, potendo essere previste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale come per esempio «quando il debitore è disonesto o agito in malafede».

12. I medesimi principi si rinvengono nell'articolato normativo della direttiva, ben potendosi verificare che solo l'art. 23, con espresso riferimento all'esdebitazione, si sofferma sulla meritevolezza, con la previsione per cui può negarsi o limitarsi l'accesso all'esdebitazione nel caso in cui «nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova».

13. A nulla vale dunque il richiamo fatto dalla ricorrente alla sentenza della Corte di giustizia del 16.3.2017, resa nella causa C-493/15, trattandosi proprio di una fattispecie di esdebitazione, che prevedeva, dunque, anche l'inesigibilità dichiarata dei debiti Iva, purché ovviamente la normativa nazionale concernesse essenzialmente «la probità e la lealtà del debitore»,

riservando il beneficio «della procedura di esdebitazione ai debitori in buona fede».

14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.